



La valenza causale dell'esposizione all'amianto

Descrizione

La Corte di Appello di Venezia respingeva la domanda di **risarcimento della lesione del vincolo parentale**, proposta dai congiunti di un lavoratore, deceduto per **mesotelioma pleurico**, nei confronti di EDISON Spa e del fallimento MONTEFIBRE Spa, presso i cui stabilimenti l'operaio aveva lavorato per oltre quarant'anni. Il ragionamento muoveva dal parere dell'ultimo esperto consultato, per il quale la patologia contratta dalla vittima -sulla scorta di campioni di materiale biologico danneggiati dal trascorrere del tempo- non poteva essere con certezza definita mesotelioma e collegata all'esposizione dell'amianto .

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 novembre 2024 n.28458, censura il ragionamento proposto dal giudice di merito. Ed invero la non riconducibilità della patologia alla tipologia del mesotelioma pleurico, **non poteva escludere che la morte per tumore ai polmoni fosse stata comunque causata da una malattia contratta in ambito lavorativo**. In altre parole la posizione espressa dal CTU *"non esimeva dal dover verificare se, in presenza di quelle circostanze di fatto attestanti l'esposizione al rischio in ambito lavorativo, ed in assenza di altri fattori esterni di esposizione accentuata al rischio di patologia tumorale polmonare, si dovesse ritenere più probabile che non che la morte del Vi.St. fosse da porre in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta e con l'esposizione al contatto e all'ingerimento della polvere di amianto"*..

Ed invero la Corte di Appello ritiene che i giudici veneziani abbiano: *"erroneamente seguito il ragionamento dell'ausiliario nominato dal Tribunale, secondo cui l'unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull'esame istologico, nel caso concreto non eseguito. Orbene tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla **certezza causale**, laddove il **criterio da utilizzare è quello del "più probabile che non"**, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. In particolare, questa Corte ha già affermato che, ai sensi dell'art. 41 c.p., **il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendo escludersi l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni** (Cass. n.*



27952/2018; Cass. n. 6105/2015). In applicazione di questo principio questa Corte ha coerentemente affermato che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che **la non occasionale esposizione all'agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia** (Cass. ord. n. 13512/2022). Quindi per affermare il nesso causale non occorre necessariamente identificare la patologia tumorale in termini di "mesotelioma", come invece ha ritenuto la Corte d'Appello. Il nesso causale può sussistere anche rispetto ad un tumore polmonare di tipo diverso, purché ricorrano tutti gli altri elementi di valutazione causale sopra detti, in primo luogo **la non occasionale esposizione all'agente patogeno, poi le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, l'assenza di strumenti di protezione individuale, l'assenza di fattori estranei all'attività lavorativa, di per sé sufficienti a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni**. Questi accertamenti e le correlate valutazioni sono stati completamente omessi dalla Corte territoriale, la cui decisione, dunque, si traduce in violazione dell'art. 41 c.p. e pertanto va cassata con rinvio per un nuovo apprezzamento dell'esposizione a polveri di amianto e della sua rilevanza causale o concausale nell'eziologia della patologia del de cuius e poi del suo decesso".

La Corte afferma dunque il seguente principio di diritto: **"Accertata la presenza di uno di fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso"**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

09 Nov 2024